

Decisione n. 10 dell'11 marzo 2021

OGGETTO: Sig.ra (omissis) – ASL (omissis) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 – (202114745).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA la nota del 01.03.2021 acquisita in pari data al protocollo n. 311, con la quale la Sig.ra (omissis), in qualità di rappresentante sindacale del Comune di (omissis), ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego tacito opposto dalla ASL di (omissis) – Servizio Medicina del Lavoro – alla sua richiesta del 14.12.2020, volta ad ottenere copia del fascicolo relativo all'esposto dalla stessa presentato in data 05.10.2020;

VISTA la nota del 22.01.2021, indirizzata alla ASL di (omissis) e riportante nell'oggetto la dicitura “Primo sollecito richiesta accesso accesso civico generalizzato atti”, con la quale l'Istante inoltra primo sollecito alla richiesta agli atti del 14.12.2020;

VISTA la nota del 15.02.2021, indirizzata alla ASL di (omissis) e riportante nell'oggetto la dicitura “Secondo sollecito richiesta accesso atti generalizzato” con la quale l'Istante sollecita e diffida l'Amministrazione ad adempiere alla richiesta del 14.12.2020;

ACCERTATO che la originaria richiesta di accesso agli atti rivolta dall'Istante alla ASL di (omissis) è stata presentata in data 14.12.2020 ai sensi della L. 241/90;

CHE, di conseguenza, anche l'istanza di riesame si inquadra come richiesta di riesame di denegato accesso agli atti, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame, con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini ed alla mancata presentazione di ricorso al TAR;



Il Difensore Civico

CONSIDERATO che sulla istanza di accesso del 14.12.2020, rimasta priva di riscontro nei 30 giorni successivi, si è formato il silenzio-rifiuto in data 13.01.2021;

CHE, nei termini di legge, la richiesta di riesame del denegato accesso avrebbe dovuto essere presentata a questa Difesa Civica nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere da tale data;

CONSIDERATO che la legge di riferimento (L. 241/90) non prevede l'effettuazione di solleciti e diffide, in quanto il silenzio dell'Amministrazione assume valore di rifiuto;

ACCERTATO pertanto che la ridetta richiesta di riesame risulta essere stata presentata oltre i termini fissati dalla legge, e che pertanto viene a mancare uno dei requisiti di ammissibilità della stessa;

CHE, di conseguenza, non assume rilievo ai fini della decisione la mancata notifica della richiesta di riesame alla ASL di (omissis);

Tutto ciò premesso

DECIDE

- la richiesta di riesame del denegato accesso da parte della Sig.ra (omissis) all'istanza volta ad ottenere la documentazione indicata in premessa, è **inammissibile**, in quanto presentata oltre i termini di decadenza previsti dall'ordinamento;
- la presente Decisione è comunicata all'Istante e alla ASL di (omissis).

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.